

Infortuni sul lavoro e responsabilità del datore

Andrea Stanchi e Michela Martini *Avvocati in Milano, Stanchi Studio Legale*

La Corte di Cassazione, con due ravvicinate pronunce - Cass., sez. IV pen., 14 ottobre 2008, n. 38819 e Cass., sez. IV pen., 23 ottobre 2008, n. 39888 -, torna ad occuparsi del tema della sicurezza sul luogo di lavoro che da sempre è oggetto di intensa interpretazione giurisprudenziale e, di recente, anche legislativa (con l'approvazione del nuovo Testo unico)

Con la sentenza n. 38819 del 14 ottobre 2008 la Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale dell'amministratore di una Spa di Pordenone per il reato di lesioni personali gravi colpose nei confronti di un dipendente che si era ferito pulendo una macchina industriale, e con la sentenza n. 39888 del 23 ottobre 2008 la Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa dal giudice di secondo grado che aveva assolto il datore di lavoro perché il fatto - costituito dall'infortunio di un apprendista per aver, allo stesso modo, pulito una macchina - non costituiva reato. Più precisamente, in entrambi i casi, gli infortuni si erano verificati perché i dipendenti avevano introdotto la mano nelle macchine mentre le stesse erano ancora in funzione. Nel primo caso, il dipendente aveva peraltro ammesso che l'incidente era stato causato da una sua distrazione, mentre nell'altro il dipendente aveva ammesso di conoscere i comandi per la sicurezza.

Il riferimento normativo

Al di là dei rilievi di natura penale, con le sentenze esaminate, la Corte di Cassazione ribadisce che a fondamento della responsabilità del datore di lavoro vi è il precetto di cui all'articolo 2087 del codice civile che, con il riferimento al settore del lavoro, impone al garante di ottemperare non soltanto alle regole cautelari «scritte» ma anche alle norme prevenzionali che una figura-modello di buon imprenditore è in grado di ricavare dall'esperienza secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia.

Il datore di lavoro deve, in altre parole, ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scien-

za ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.

L'articolo 2087 del codice civile, infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche (così Cass., sez. IV, 29 aprile 1994, Kuster, RV 200158; Cass., sez. IV, 26 aprile 2000, Mantero, RV 216476; Cass., sez. IV, 5 ottobre 1999, Angele, RV 216207; Cass., sez. IV, 9 febbraio 1989, Poggi, RV 180951).

La responsabilità del datore che non adatta gli impianti aziendali alle più avanzate tecnologie

Nella sentenza n. 38819/2008 la Suprema Corte ribadisce in particolare che l'unica condotta del prestatore che può comportare l'esonero del datore di lavoro da responsabilità (interrompendo il nesso causale tra condotta colposa del datore di lavoro ed evento lesivo) è quella che si configura come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità.

Nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto che il dipendente, pur avendo ammesso la propria distrazione, non avesse posto in essere una condotta siffatta.

Questa pronuncia accoglie una lettura molto rigida dell'obbligo di sicurezza nei confronti dei lavoratori e non tiene conto del diverso orientamento giurisprudenziale (originato da una sentenza della Corte Costituzionale 26 luglio 1996, n. 312) che ritiene invece censurabili solo i comportamenti dell'imprenditore che derivino dagli standard di sicurezza adottati, in concreto e in quel dato momento storico, nelle diverse attività produttive.

Nella sentenza in commento la Cassazione afferma, inoltre, che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono finalizzate a tutelare il lavoratore anche in ordine agli infortuni

derivanti da sua colpa; hanno, in altre parole, la funzione di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica anche nell'ipotesi in cui essi siano conseguenti ad eventuale imprudenza e disattenzione del lavoratore, la cui incolumità deve sempre essere protetta con appropriate cautele.

La responsabilità del datore che non «pressa» il lavoratore per il rispetto delle norme

Nel medesimo solco giurisprudenziale si pone la sentenza n. 39888/2008 che allo stesso modo offre una interpretazione degli obblighi di sicurezza in capo al datore di lavoro ancor più rigida, in particolare sugli obblighi di prevenzione e valutazione dei rischi (artt. 17-18 e 28 Tu) nonché sulla formazione dei dipendenti ex art. 36 Tu.

La Suprema Corte, nel caso di specie, ha censurato sia la mancata valutazione dei rischi prevista dalla normativa antinfortunistica sia l'efficacia di tali valutazioni per la prevenzione dello specifico infortunio subito dall'apprendista.

In particolare, non assolve né costituisce adempimento dell'obbligo formativo l'apprendimento diretto e personale del prestatore, soprattutto se apprendista, per il quale l'obbligo di formazione è più pregnante. Non basta a tale formazione l'accompagnarsi e l'essere seguito da lavoratore esperto che insegni sul campo.

La Corte inoltre afferma (più severamente) che l'informazione (e dunque le conoscenze operative) anche se fornita con particolare diligenza, sia pure tale da sensibilizzare il dipendente sui rischi giornalieri dell'operare, risulta insufficiente se non accompagnata da una seria formazione sui pericoli dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il binomio informazione/formazione è costituito da entità logico-funzionali complementari e imprescindibili.

Ma vi è di più. La Corte ha infatti ribadito che, in

ogni caso, «*anche una diligente formazione ed informazione - che nella specie comunque la Corte non ravvisa - non dispensa il datore di lavoro dagli obblighi di controllo e di vigilanza affinché il lavoratore, soprattutto se poco esperto perché apprendista, non corra il rischio di eventi lesivi*».

Il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza deve, ricorda la Corte, operare un controllo continuo e **pressante** per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarsi anche instaurando prassi di lavoro non corrette.

Questa impostazione - molto rigorosa e che lascia il dubbio di essere forse accentuata dall'emozionalità delle notizie che la stampa rende quotidianamente pressanti a sua volta - sembra tuttavia non considerare che il sistema normativo in materia prevede anche in capo ai lavoratori (oltre che al datore di lavoro) specifici obblighi, passibili di sanzione, in materia di sicurezza (cfr. artt. 20 Tu sugli obblighi dei lavoratori, tra cui quello di evitare di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la loro incolumità, e 59 Tu sulle sanzioni connesse).

E la recente esperienza, anche in relazione alla specifica natura di larga parte degli infortuni, dà conto della avvedutezza della preoccupazione del legislatore (ben recepita da certa giurisprudenza di merito) di imporre per primi ai titolari del bene (sicurezza e salute) l'obbligo di prendersene cura (senza considerare che la *ratio* dell'attribuzione sempre e soltanto al datore di lavoro della responsabilità teneva conto delle ipotesi in cui la mancanza di sicurezza del lavoratore dipendeva dal difetto di supporti informativi o tecnici rimessi all'imprenditore ed ai suoi poteri organizzativi: ma non sempre è solo e soltanto così, e occorre distinguere le responsabilità laddove le norme lo prevedono, anche in ottemperanza ai canoni risarcitori previsti dall'articolo 1227 c.c.).